

STATUTO "GRUPPO ASTROFILI FRENTANI"

Art.1: È costituita un'associazione culturale astrofila denominata "GRUPPO ASTROFILI FRENTANI", con durata sino al 31 dicembre 2061 (trentuno dicembre duemilasessantuno).


Art.2: L'associazione ha sede provvisoriamente a Lanciano (CH) in via Parma n.2 presso lo studio dell'architetto Mancinone Fernando per una durata illimitata; la sede potrà essere spostata con apposita delibera del Consiglio Direttivo purché la sede centrale permanga nel Comune di Lanciano (CH).

Art.3: L'associazione non professa fedi di partito o confessioni religiose e non ha finalità di lucro. Essa può affiliarsi ad organizzazioni nazionali ed internazionali e ad enti che perseguano i suoi medesimi fini statutari.

Art.4: L'associazione raduna a sé tutti coloro che intendono svolgere attività culturali astrofile. Essa intende l'astronomia non solo quale modo d'impiego del tempo libero, ma soprattutto quale apprezzabile momento culturale e quale impegnativo e produttivo mezzo di studio. Si propone altresì di:

- Realizzare serate osservative e incontri divulgativi, che rendano partecipe la città della vita dell'associazione;
- Promuovere le attività astrofile quali momenti educativi dei giovani anche con l'organizzazione di incontri, convegni, mostre;
- Realizzare attività divulgative presso le scuole, associazioni ed enti interessati;
- Organizzare visite a planetari ed osservatori;
- Organizzare e promuovere ogni altra attività tesa alla divulgazione scientifica, ed in particolar modo astronomica.

Art.5: L'iscrizione all'associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante domanda scritta. Tale domanda vale come accettazione delle norme del presente statuto. Ogni nuovo socio deve essere presentato al Consiglio Direttivo da almeno un altro socio e sulla sua ammissione il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Al



momento dell'accoglimento della domanda il nuovo socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota d'iscrizione annualmente fissata dal Consiglio Direttivo in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Gli enti e le associazioni regolarmente costituite potranno essere ammessi come soci.

Per i soci minorenni è necessaria l'autorizzazione scritta di un genitore con la quale esonera da ogni responsabilità l'associazione durante il perseguimento dei suoi fini statuari, oltre all'autorizzazione prevista dalla legge.

Art.6: I soci cessano di appartenere all'Associazione:


- per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera;
- per morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro due mesi dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
- per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.

Art.7: Gli organi dell'associazione "Gruppo Astrofili Frentani" sono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Art.8: L'assemblea è l'organo sovrano del gruppo. Essa è costituita dall'insieme dei soci effettivi in regola con il versamento delle quote sociali.

Art.9: L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione per determinazione propria, o previa determinazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti. La convocazione è fatta a mezzo di lettera semplice da recapitare, anche a mano, almeno tre giorni prima della riunione. Sono altresì possibili altri mezzi di convocazione all'assemblea dei soci quali messaggi SMS e messaggi di posta elettronica. In casi urgenti è necessario che siano presenti oltre il Presidente, almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti ed essa può essere fatta telefonicamente almeno tre ore prima della riunione.

L'assemblea si riunisce presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato preventivamente.



Art.10: L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi ed in particolare approva il bilancio preventivo e consuntivo, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art.11: L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza relativa dei soci presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'associazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da consigliere più anziano del Consiglio Direttivo presente.


Art.12: Il Consiglio Direttivo è composto da tre elementi eletti tra i soci effettivi, in regola con il versamento delle quote sociali.

Nella sua prima riunione il Consiglio elegge al suo interno il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente e il Tesoriere; il Segretario tra tutti i soci appartenenti all'associazione, la carica è gratuita.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art.13: Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, e orienta, in armonia con essa, le attività dell'associazione. Provvede a regolare l'andamento dell'associazione, a reperire i fondi necessari, ad eseguire le eventuali pubblicazioni e a regolare tutte le attività dell'associazione.

Art.14: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o che ne sia fatta richiesta da uno qualsiasi dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice da recapitare, anche a mano, almeno tre giorni prima della riunione.



Sono altresì possibili altri mezzi di convocazione del Consiglio quali messaggi SMS e messaggi di posta elettronica. In caso di convocazione urgente è necessario che sia presente oltre il Presidente, almeno un altro consigliere ed essa può essere fatta telefonicamente almeno tre ore prima della riunione.


Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

Art.15: Il consigliere che non intervenga, durante un esercizio sociale, a tre adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, deve essere considerato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto per qualsiasi ragione viene cooptato con deliberazione del Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti all'ultima votazione per il rinnovo delle cariche sociali.

Art.16: Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione; convoca e dirige le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, prende tutte le iniziative e provvedimenti ritenuti utili allo sviluppo del gruppo ed all'attuazione degli scopi sociali. In caso di impedimento, è supplito dal Vicepresidente.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo può delegare il Vicepresidente a sostituirlo in tutto o parte delle sue funzioni. In caso di impedimento il Vicepresidente assume la qualifica di Presidente e ne assume tutte le funzioni.

Art.17: Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione per quanto riguarda sia le entrate che le uscite cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie gli elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati, svolge il servizio di economato per le piccole spese cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo. Ha diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea dei Soci e non in quelle del Consiglio Direttivo.



Art.18: Il patrimonio del gruppo è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà del gruppo, da lasciti, donazioni o quanto altro possa essere destinato in futuro all'assemblea. I beni patrimoniali del gruppo sono descritti in apposito inventario.

Art.19: Le entrate del gruppo sono costituite :

- dalle quote dei soci;
- da eventuali contributi erogati da Enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- da ogni altro provento.

Tutti i proventi devono essere depositati nella cassa sociale o in appositi conti correnti bancari o postali scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati a nome dell'associazione, i documenti necessari per prelevamenti devono essere firmati dal Presidente o da suo delegato.


Le quote annuali d'iscrizione sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e possono essere differenziate in base all'età dei soci.

Dette quote possono essere rivalutate annualmente per delibera del Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea dei Soci.

Art.20: Il Tesoriere controlla l'amministrazione dell'associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

Il tesoriere può in ogni momento procedere ad atti di ispezione, può richiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art.21: L'esercizio finanziario dell'associazione inizia con il primo Gennaio di ogni anno solare e termina il 31 Dicembre. Per la gestione sociale deve essere compilato un bilancio di previsione ed ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziare nel bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo può provvedere nel corso dell'esercizio sociale a variare gli stanziamenti previsti nelle varie voci del bilancio. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere predisposto ed approvato il bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo elabora una relazione, da allegare agli atti del bilancio, del bilancio consuntivo e lo trasmette, dopo il controllo del tesoriere sulla corrispondenza con gli atti sociali, all'Assemblea dei Soci.



Associazione culturale "GRUPPO ASTROFILI FRENTANI"

Art.22: Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;
- Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;
- Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art.23: Le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento del gruppo possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci e devono essere deliberati dall'assemblea ordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Art.24: In caso di scioglimento dell'associazione, saldati tutti gli eventuali crediti, la rimanenza deve essere devoluta a scopi di pubblica utilità comunque affini o attinenti a quelli previsti dal presente statuto.

Art.25: Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.